



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 - fax 09853963



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 132

Del 24 novembre 2022

**OGGETTO:** Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ( PIAO ) – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021

L’anno duemilaventidue, il giorno 24, del mese di novembre, alle ore 12,15, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MADEO EUGENIO	SINDACO	x	
CARBONE MARIA TERESA	VICE SINDACO	x	
MELE PAOLO	ASSESSORE		x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Nicola Falcone.

Il sig. Eugenio Madeo, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**ACQUISITI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

- 1) **Di approvare** e fare propria, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione che, munita dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267., fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 , del T.U. 18.08.2000 , n. 267.

**Allegati:**



## COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

### Provincia di Cosenza

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

<b>oggetto</b>	Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ( PIAO ) – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021
----------------	--

#### IL SINDACO

**VISTO** l’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione*

*amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

- *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*
- *le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

*3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

**VISTO** l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 ed in particolare i commi da 5 a 8 :

*“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;*

*“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

*“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*

*“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*

*“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli entilocali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.*

**PRESO ATTO** che in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**PRESO ATTO** che in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

**DATO ATTO** che il Comune di San Nicola Arcella alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

**DATO ATTO** che il Comune di San Nicola Arcella alla data del 31/12/2021, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/03/2022 con la quale sono stati approvati il DUP 2022/2024 e il Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati ;

**RILEVATO** che il Comune di San Nicola Arcella ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.4.2022;
- Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17.3.2022;
- Piano delle azioni positive 2022-2024 deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24.2.2022 ;
- Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24.2.2022 ;

Restano invece da deliberare e pertanto si intendono assorbiti nel presente Piano :

- Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024 ( POLA ) ;
- Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024;

**RILEVATO** che Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.*";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

**VISTO** il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

#### **SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

- a. **Sottosezione di programmazione Valore pubblico:** ai sensi dell'art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;
- b. **Sottosezione di programmazione Performance:** sebbene, le indicazioni contenute nel "Piano tipo", allegato al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimipronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto "*L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'entelocale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]*", pertanto si procederà ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 programmando gli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;
- c. **Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. Con riferimento alla presente sottosezione di programmazione le amministrazioni, con meno di 50 dipendenti, si limitano all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art. 1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

### SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

- d. **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- e. **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indicata, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;
- f. **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2, la presente sottosezione di programmazione, indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

**SEZIONE 4. MONITORAGGIO:** ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

- all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *"Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."*
- all'art. 7, comma 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*
- all'art. 8, comma 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- all'art. 8, comma 3, che *"In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione"*.
- all'art. 9, che *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane."*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano

Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;

- ai sensi all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" adottati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni "art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183");
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti

all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);

- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale", ed in particolare l'art. 12 che disciplina "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa";
- il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023", comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che all'articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

#### DELIBERA

1. di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, che allegato alla presente deliberazione con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, relativamente alla sezione relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale, è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti con Verbale n. 29 del 24/02/2022 ;
3. di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente",
  - sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali",
  - sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica",
  - sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance"
  - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione",
  - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati"



di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto

Il Sindaco

f.to Eugenio Madeo

---

---

## 1^ Sezione di programmazione

### SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

sede legale	Via Nazionale 5
telefono	0985 3128
Posta elettronica	protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it
Codice fiscale/partita IVA	00345230783
Codice ISTAT	078125
Codice catastale	I060
Fatturazione elettronica	UFUQ47

Sindaco	Eugenio Madeo
Vice Sindaco	Marta Teresa Carbone
Assessori	Paolo Mele
Consiglieri comunali	Osso Domenico
	Cirimele Antonietta
	Vergara Fabrizio
	Laino Paolo
	Caparrotta Luigi
	Donadio Domenico
	Osso Domenico
Lagatta Patrizia	

Segretario comunale	Nicola Falcone
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Nicola Falcone
RASA	=
Responsabile protezione dei dati personali	=

Responsabili dei Servizi	Claudio Buondonno – Ufficio Tecnico – Amministrativo/contabile
	Franca Pirillo – Polizia Municipale

#### MATERIALE DI CONSULTAZIONE

Allegato Regolamento DPCM 132/2022

Da compilarsi con tutti i dati identificativi dell'Amministrazione.

Quaderno 36 ANCI luglio 2022

Contiene i dati identificativi dell'Amministrazione quali ad esempio: denominazione, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, generalità del Sindaco, numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, telefono, sito internet, indirizzo e-mail, indirizzo PEC.

---

## 2^ Sezione di programmazione

### sottosezione 2.2

## PERFORMANCE

#### Collegamento anticorruzione/performance

La lotta alla corruzione costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione e pertanto è necessario coordinare ed integrare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, anche se non è possibile unificare tout-court i due strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse.

Il decreto legislativo 74/2017, nel tentativo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che :

- il rispetto delle norme anticorruzione è condizione necessaria per l'erogazione di premi e rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- la valutazione negativa delle performance rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e a fini disciplinari;
- la valutazione deve avere come riferimento l'amministrazione nel suo complesso ( performance collettiva ) e i singoli dipendenti o gruppi (performance individuale)
- gli Organismi di valutazione, in base alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi;
- si riconosce un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;

Ai sensi dell'Art. 169 del D. lgs. 267/00 ( come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Il PEG è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/03/2022 avente ad Oggetto : "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) per il periodo 2022-2024 "

Si prevede inoltre il raggiungimento degli obiettivi del Piano Anticorruzione come prioritari nell'erogazione delle risorse del salario accessorio. Nella valutazione della Performance e nell'erogazione delle indennità di risultato dovrà verificarsi preliminarmente che siano state adottate le misure di contrasto indicate nel PTPCT e la pubblicazione sul sito internet dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni obbligatorie di cui al D. lgs. 33/2013 e dei dati ulteriori indicati nel capitolo Trasparenza.

Estrapolando il Piano degli Obiettivi, si evince che gli obiettivi assegnati per il 2022 sono i seguenti :

SETTORE	OBIETTIVI	PUNTI
1 Amministrativo/finanziario	Espletamento gara tesoreria.	60
	Verifica settimanale flussi di cassa	40
2 Ufficio tecnico	Rispondere entro 30 giorni alle richieste di accesso civico e alle richieste di altri enti .	50
	Effettuare tutte le gare per la gestione e manutenzione del servizio idrico integrato	50
3 Polizia Municipale	Acquisto/noleggio autovettura di servizio della polizia municipale .	30
	Attuazione ZTL e nuovi parcheggi	70

## 2^ Sezione di programmazione

### sottosezione 2.3

## RISCHI CORRUTTIVI - TRASPARENZA

L'Amministrazione Comunale di San Nicola Arcella ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 28/04/2022 il " PTPCT provvisorio (in attesa dell'approvazione del PIANO)."

La deliberazione e il Piano, pur se non materialmente allegati, si considerano parte integrante e sostanziale del presente PIAO.

In particolare si estrapola dal PTPCT la PARTE SPECIALE - I CONTRATTI PUBBLICI

In questa parte speciale si predisporranno delle misure particolari per la materia dei contratti pubblici, che si ritiene quella a maggiore rischio, anche a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato l'ente.

L'esame viene basato sulla parte speciale, Sezione III, degli Orientamenti ANAC che fornisce alcuni spunti per trattare l'area a maggior rischio di corruzione .

Vengono pertanto enucleate 9 fattispecie di ipotesi che, sulla base dei casi giudiziari e delle irregolarità riscontrate dagli uffici di vigilanza, si sono dimostrate più permeabili al rischio corruttivo ; per ciascuna di esse, nella griglia che segue, vengono indicate le misure da adottare nel nostro ente :

1 affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" in mancanza dei presupposti	Nel provvedimento di affidamento dovrà essere inserita la dicitura di aver verificato l'effettiva assenza di concorrenza, attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento e che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma.
2 affidamenti diretti "per estrema urgenza" in mancanza dei presupposti	Nel provvedimento di affidamento dovrà essere inserita la dicitura che l'urgenza non è imputabile all'amministrazione e che sia effettivamente imprevedibile e non dovuta a mancanza di programmazione. Dovrà essere attestato inoltre che l'affidamento è ridotto al minimo indispensabile per quanto riguarda il contenimento e la adeguatezza dell'oggetto dell'appalto
3 esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara	Il occasione dell'approvazione dello stato finale dei lavori il RUP dovrà dichiarare che ha effettuato un adeguato e effettivo controllo sulla corretta esecuzione del contratto, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di avvalimento. La stessa dichiarazione dovrà essere resa dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore .
4 limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati	In occasione dell'approvazione dello schema di bando di gara/lettera di invito, il RUP dovrà dichiarare che i requisiti di accesso alla gara e di esecuzione contrattuale sono adeguati all'appalto e non sono eccessivi o ingiustificati .
5 ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti	In ogni caso di proroga o rinnovo, il Responsabile del Servizio dovrà inserire una apposita dicitura che lo stesso rispetta le condizioni di legge, che non è dovuto a incuria di programmazione da parte dell'ente e che l'opzione della proroga/rinnovo era già prevista nel bando di gara

	iniziale.
6 valutazione errata della congruità dell'offerta	Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione di offerte anormalmente basse o alla verifica della congruità dell'anomalia, il RUP dovrà certificare la competenza dei soggetti chiamati ad eseguire le predette attività.
7 valutazione dell'offerta sulla base di criteri impropri	In occasione dell'approvazione dello schema di bando di gara/lettera di invito, il RUP dovrà dichiarare che i criteri di valutazione delle offerte sono stati definiti nella fase di progettazione della gara . Nel provvedimento di nomina della commissione di gara dovranno essere indicati i criteri in base ai quali sono stati nominati i componenti.
8 errata allocazione dei rischi nelle concessioni	Nel caso di concessione il Responsabile del Servizio dovrà produrre apposita dichiarazione che l'operazione possa essere correttamente qualificata come concessione. Parimenti, nella fase di esecuzione del contratto di concessione si dovrà evitare che l'allocazione dei rischi venga alterata, mediante successive modifiche alle originarie condizioni di affidamento.
9 inadeguata gestione del conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti	Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo interessati alle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti ( progettista, RUP, supporto al RUP, direttore dei lavori, collaudatore ecc dovranno rilasciare apposita dichiarazione che non versano in alcuna delle situazioni oggettive e soggettive che possono comportare un conflitto di interesse, anche solo potenziale

## LA TRASPARENZA

Sebbene, a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.lgs. n. 97/2016 sia al D.lgs. n. 33/2013 sia alla Legge n. 190/2012, la trasparenza sia rientrata a pieno titolo fra le misure di prevenzione della corruzione generali, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA e suoi aggiornamenti, la stessa deve avere una sezione dedicata all'interno dei documenti di pianificazione e programmazione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Tuttavia, seguendo gli "Orientamenti", si eviterà di inserire nel presente Piano la descrizione dettagliata del concetto di trasparenza e dell'evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale in materia nonché la descrizione della normativa in materia di trasparenza, delle delibere dell'ANAC ovvero dei singoli istituti dell'accesso; Pertanto, per la loro completa visione, si rinvia alla raccolta organizzata di tutti i principali obblighi di trasparenza integrati da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità, desunta dal Quaderno ANCI ; per il resto, si fa riferimento ai Prospetti inerenti gli obblighi di trasparenza di cui all'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, con indicazione delle unità organizzative/soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, dei termini per la pubblicazione in relazione alle tempistiche di aggiornamento definite dalla normativa e delle modalità di monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione.

Nella Sezione Amministrazione Trasparente, laddove possibile, si cercherà di non pubblicare dati che, seppure previsti dalla normativa, non sono pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Amministrazione e si preferirà, dove disponibili, ad inserire link di collegamento con altre sezioni del sito ( es. albo pretorio ) o altri siti ove le informazioni sono disponibili.

Con particolare riguardo al c.d. "**accesso civico generalizzato**", molto utilizzato da associazioni ambientaliste presenti in zona, si stabiliscono le seguenti linee guida per l'ufficio :

- le richieste dovranno essere evase entro il termine di legge di 30 giorni dalla presentazione, salvo i caso in cui sia necessaria una attività di ricerca, che siano presentate in periodi di sovra attività dell'ufficio ecc, per le quali il RPCT potrà concedere proroga motivata ;
- si darà corso solo alle richieste di atti, documenti, informazioni che siano già in possesso dell'amministrazione, essendo esclusa ogni attività che comporti un "facere" da parte dell'ente oppure l'adozione di nuovi provvedimenti;
- non si darà corso a richieste generiche e/o contenenti una serie eccessiva di atti, che costituiscano un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione o dell'ufficio.
- Nel caso in cui si rinvenano dei controinteressati, dovrà essere data loro notizia entro 10 giorni, con richiesta che sospende il decorso del termine per la risposta.
- Per gli uffici interessati, il rispetto di queste linee guida sarà considerato ai fini della valutazione annuale della performance

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE 2.3.

Art. 3, comma 1, lettera c), del Regolamento DPCM n. 132/2022

*(la sottosezione é predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*Costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:*

- 1) *la valutazione di impatto del contesto esterno;*
- 2) *la valutazione di impatto del contesto interno;*
- 3) *la mappatura dei processi;*
- 4) *l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi;*
- 5) *la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;*
- 6) *il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;*
- 7) *la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.)*

Allegato del Regolamento

*(Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT potrà aggiornare la pianificazione secondocanonici di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate. In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, potrà contenere:*

- **Valutazione di impatto del contesto esterno** per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
- **Valutazione di impatto del contesto interno** per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo dell'ente.
- **Mappatura dei processi** sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico(cfr. 2.2.).
- **Identificazione e valutazione dei rischi corruttivopotenziali e concreti** (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- **Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.** Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelli di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.
- **Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.**
- **Programmazione dell'attuazione della trasparenza** e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.)

---

**3^ Sezione di programmazione  
sottosezione 3.1**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La dotazione organica dell'ente è stata rideterminata con la deliberazione G.C. 18 del 3.4.2020, in occasione dell'approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 267/00.

La nuova dotazione organica è stata approvata dalla COSFEL con decisione n. 59 del 22 luglio 2020 e prevede n 16 posti, di cui attualmente 13 coperti e 3 vacanti;

<b>categoria</b>	<b>Posti in dotazione</b>	<b>Di cui occupati</b>	<b>Posti vacanti</b>
D	4	3 Buondonno Cavalcante Pirillo	1
C	3	1 Sollazzo	2
B tempo pieno	1	1 Russo	
B part time	8	8 Candia Cosentino A. Cosentino B. Lacco Mandato I Mandato J Mele Toma	
TOTALE	16	13	3

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE 3.1**

Art. 3 Regolamento DPCM n. 132/2022

*(in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);)*

Allegato del Regolamento

**CONTENUTO***(In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione/Ente:*

- *organigramma;*
  - *livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative) e Modello di rappresentazione dei profili di ruolo come definiti dalle linee guida di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
  - *ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;*
  - *altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati.)*
-

### **3^ Sezione di programmazione**

#### **sottosezione 3.2**

## **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE**

Il Comune di San Nicola Arcella NON dispone né delle attrezzature ( hardware ) né dei programmi ( software ) per poter attivare il Lavoro Agile.

In queste condizioni una eventuale concessione della possibilità di lavorare da remoto NON consentirebbe di raggiungere soddisfacenti standard di produttività.

Si rinvia pertanto l'attivazione dell'istituto al prossimo Piano, sollecitando i Responsabili ad acquisire le strutture necessarie per poter utilizzare questo istituto nell'ambito dei progetti già finanziati per l'ICT



---

## **3^ Sezione di programmazione**

### **sottosezione 3.3**

## **PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

Il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022 – 2024 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 24 febbraio 2022

Il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole con Verbale n. 29 del 24/02/2022

La deliberazione è stata approvata dalla COSFEL nella seduta del 21/07/2022 con la decisione n. 110

Il Piano prevede le seguenti assunzioni per l'anno 2022 :

#### **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 part time 50%

#### **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

5 Agenti di Polizia Locale stagionali – mesi 2 ciascuno - part time 50%

#### **INTEGRAZIONE ORARIA DEI DIPENDENTI PART TIME**

2 Collaboratore categoria B da part time 50% - a part time 66,66%

2 Collaboratore categoria B da part time 66,66% a - part time 77,78%

Ad ogni buon conto, si riportano i dati finanziari della programmazione, ai sensi del DPCM 17.3.2020 che disciplina le capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali :

la spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 è pari a € 564.748,83;

la spesa del personale 2018 è pari a € 454.781,63

la spesa del personale 2021 è stata pari ad € 472.957,21

la spesa di personale 2022, comprensiva delle assunzioni previste è pari a €. 559.402,49;

la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE, ammonta a € 3.128.670,19,

il rapporto entrate correnti/spese di personale è quindi del 15,11%;

il numero dei residenti dell'Ente alla data del 31/12/2021 è pari a n. 2.002;

l'Ente si trova quindi in fascia 1 (inferiore al valore soglia 27,6%) e quindi classificato come ente virtuoso;

l'incremento possibile (28% della spesa di personale 2018) ammonta a € 127.338,85, per un totale di spesa di personale massima di € 582.120,48;

le assunzioni a tempo indeterminato richieste ammontano a € 32.931,00;

Il nuovo rapporto tra la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati e le spese di personale a regime, sarà del 17,87% e quindi l'ente continuerà a trovarsi nella prima fascia del DPCM 17.3.2020;

---

## **4^ Sezione di programmazione**

### **MONITORAGGIO**

#### **MONITORAGGIO DELLE MISURE**

*(monitorare l'idoneità e l'attuazione delle misure)*

Il monitoraggio del Piano consisterà nella verifica dell'attuazione delle misure in esso previste e sulle difficoltà che ne hanno impedito il completo svolgimento.

La verifica si svolgerà una volta all'anno, in occasione della verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/00

La verifica consisterà in una relazione del RPCT, sentito il nucleo di valutazione, che sarà allegata alla deliberazione consiliare.

Ogni anno, in occasione dell'approvazione del PIAO si procederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

Questo riesame sarà attuato anche utilizzando la scheda predisposta dall'ANCI ed allegata al presente Piano, che riepiloga le diverse attività da porre in essere, fornendo, per ciascuna di esse, degli indicatori utili a verificare il corretto funzionamento del sistema.

Indicazioni per l'autovalutazione per la verifica della coerenza della pianificazione anticorruzione e trasparenza  
In conclusione degli "Orientamenti" presentati dall'ANAC, l'Autorità propone una check list volta a verificare la completezza della pianificazione e programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista degli elementi da prendere in considerazione, anche nell'ottica della predisposizione del PIAO.

In tal senso, dunque, verrà utilizzata la scheda di autovalutazione per la verifica della coerenza della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza elaborata dall'ANCI con le indicazioni contenute nel PNA 2019- 2021 e negli "Orientamenti" ANAC

---

# Proposta di Deliberazione della Giunta comunale

OGGETTO:	Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ( PIAO ) – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021
----------	--

## VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

**Luogo e data** San Nicola Arcella, li 24/11/2022

**Il Segretario Comunale**  
f.to Nicola Falcone

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

**Luogo e data** San Nicola Arcella, li 24/11/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Claudio Buondonno

---

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL SINDACO  
f.to Eugenio Madeo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Nicola Falcone  
{ }**

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio:**

**A T T E S T A**

**Che la presente deliberazione:**

**{ } E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;**

**{ } E' stata comunicata, ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;**

**Che la presente deliberazione è esecutiva:**

**{ } perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000);  
{ } perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000);**

**Dalla Residenza Municipale, li 24/11/2022**

**Il Segretario Comunale  
f.to Nicola Falcone**

---

**AVVERTENZA**

**“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.”**

**Dalla Residenza Municipale, li 24/11/2022**